

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI PER REATI TRIBUTARI

In sede di verifica fiscale, la Guardia di Finanza procede all'esame di tutti gli elementi acquisiti per **individuare i responsabili degli illeciti da segnalare all'Autorità Giudiziaria**.

Poiché, alla luce del principio costituzionale della "personalità" della responsabilità penale, i reati sono riconducibili a soggetti specifici, individuati sulla base dell'organizzazione della società o dei poteri esercitati, la Guardia di Finanza procede così alla verifica della presenza di persone fisiche munite dei **poteri di rappresentanza**, in base agli statuti o alla legge, tenute ad osservare gli adempimenti la cui violazione costituisce il presupposto delle condotte tipiche.

Senza deleghe, tutti gli amministratori rispondono: la regola generale

In conformità agli orientamenti giurisprudenziali (sentenza n. 11087/2022 della Cassazione), quando la condotta o decisione delittuosa è assunta da uno solo dei componenti di un consiglio di amministrazione, il coinvolgimento degli altri amministratori richiede la dimostrazione che questi fossero in grado di conoscere le altrui scelte criminali, soltanto se vi è stata una specifica attribuzione di deleghe. In questo caso, in altre parole, gli illeciti compiuti sono di **esclusiva responsabilità dei consiglieri ad essi delegati**, salvo diversa prova della loro conoscenza da parte degli altri consiglieri. Questi rispondono per violazione del dovere di informazione che grava su di loro secondo l'art. 2381, c. 3, c.c..

Se invece il consiglio di amministrazione opera **senza un sistema di deleghe, tutti gli amministratori rispondono degli illeciti**, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

L'esonerazione da responsabilità può essere invocato soltanto dal consigliere che, immune da colpa, abbia fatto **annotare il suo dissenso** nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2392, c. 3, c.c..

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali non è delegabile a terzi. Di conseguenza, l'eventuale incarico ad un professionista di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per i delitti dichiarativi, in una società il suo **legale rappresentante**.

L'espletamento degli adempimenti tributari può tuttavia essere affidato ad **altro componente** del consiglio di amministrazione, diverso dal legale rappresentante. In tal caso, è a questo soggetto – sottoscrittore della dichiarazione – che viene contestato l'eventuale reato dichiarativo.

È possibile configurare il **concorso nel reato** di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) degli altri componenti del consiglio di amministrazione, **se non è stata attribuita alcuna delega**. Una penale responsabilità a loro carico potrà essere configurabile nel caso in cui, pur essendo venuti a conoscenza dell'utilizzo di documentazione falsa per fini di evasione o avendo percepito inequivocabili segnali indicativi della commissione del reato, siano rimasti inerti, non impedendo l'evento che avrebbero avuto l'obbligo giuridico di impedire.

Conclusioni

In conclusione, è evidente l'importanza di ripartire compiti, ruoli e funzioni all'interno del consiglio di amministrazione, anche con riferimento agli adempimenti tributari, individuando espressamente il soggetto che assume la qualifica di "contribuente".

Aggiornato al 20 ottobre 2023